



ELENCO UNICO NAZIONALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO

Requisiti di iscrizione
all'Elenco unico
nazionale
(alternativi)

Corso biennale (almeno 90 ore) in materia penale + esame finale entro due anni (anche praticanti avvocati)

Iscrizione in Albo almeno da 5 anni continuativi e esperienza in materia penale (con documentazione specifica)

Titolo specialistico in materia penale

Domanda di
iscrizione

DOVE: Al Consiglio dell'Ordine dell'Albo di iscrizione

QUANDO: Entro due anni dal superamento dell'esame di idoneità oppure in ogni momento con documentazione comprovante i requisiti richiesti

PROCEDURA: Entro 30 giorni dalla domanda il COA invia il parere al CNF relativo alla sussistenza dei requisiti e mancanza sanzione disciplinare superiore a avvertimento .
In caso di diniego di quest'ultimo, ricorso in opposizione

Domanda di
permanenza
nell'Elenco nazionale

REQUISITI : Non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento; esercizio continuativo in materia penale comprovato

DOVE: Al Consiglio dell'Ordine dell'Albo di iscrizione

QUANDO: Entro il 31 dicembre di ogni anno

PROCEDURA Entro 30 giorni dalla domanda il COA invia il parere al CNF relativo alla sussistenza dei requisiti.
In caso di diniego di quest'ultimo, ricorso in opposizione

Criteri di nomina
dei difensori d'ufficio

Li fissa il CNF con delibera annuale in base a
- prossimità alla sede dell'autorità giudiziaria competente in ambito circondariale o distrettuale;

- reperibilità (liste diverse per indagati o imputati detenuti ed atti urgenti, ed indagati o imputati a piede libero);

- competenze specifiche relativamente ai procedimenti minorile e militare.



Doveri del Difensore
d'ufficio
quando nominato

- obbligo di prestare patrocinio;
- divieto senza giustificato motivo di rifiutare o interrompere la prestazione;
- divieto di accettare incarichi che non sia in grado di svolgere adeguatamente;
- deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere retribuito;
- deve cessare dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia;
- ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve incaricare della difesa un collega iscritto nell'elenco nazionale che, ove accetti, è responsabile, in solido con il sostituto, dell'adempimento dell'incarico;
- deve garantire la reperibilità qualora inserito nei turni giornalieri per gli indagati e gli imputati detenuti;
- deve sollecitare il giudice, anche tramite il Consiglio dell'Ordine o il CNF, a limitare il ricorso alle sostituzioni (ex articolo 97, IV comma, cpp), in nome della effettività della difesa tecnica;
- deve portare a compimento il mandato anche in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall'elenco nazionale.